

Incontro tecnico

I recenti aggiornamenti dei procedimenti di prevenzione incendi

Comando Provinciale VV.F. Isernia
Martedì 6 novembre 2012

Gli obiettivi e le principali innovazioni introdotte dal DPR 151/2011

Ing. Ugo Bonessio – Direttore Regionale VV.F. Molise

A chi interessa la Prevenzione Incendi ?

I procedimenti coinvolgono diversi soggetti:

Regia PA

- Imprese, piccole, medie, grandi …, condomini, privati cittadini.
- Tecnici esperti di prevenzione incendi
- Produttori di componenti ed impianti antincendio;
- Organi di controllo

Prima era così…

La vecchia disciplina (d.P.R. n. 37/1998) disponeva che tutte le attività soggette alla visita e ai controlli dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera e, dunque, dovessero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.

La procedura prevedeva che, prima di cominciare i lavori, il titolare dell'attività inviasse al Comando VVF il progetto: entro 90 giorni, i Vigili del Fuoco davano il proprio parere sulla conformità del progetto alle norme antincendio.

I lavori potevano cominciare solo previo parere positivo: valeva allora il cosiddetto "silenzio-rifiuto", per cui la mancata risposta da parte dei Vigili del Fuoco implicava l'impossibilità di cominciare i lavori.

A lavori ultimati e prima di iniziare l'attività, il titolare era tenuto a inviare al Comando VVF la richiesta di sopralluogo, che veniva effettuato entro 135 giorni. Solo a seguito di tale sopralluogo i Vigili del Fuoco rilasciavano, in caso di esito positivo, il CPI. Il rinnovo del certificato era previsto ogni 3 o 6 anni o una tantum, a seconda del tipo di attività.

Da anni i Vigili del Fuoco stavano pensando a gestire le novità:

2008

- Da 4 anni è attiva la prevenzione incendi on line

2009

- Semplificazione dei procedimenti di prevenzione, in applicazione del Decreto «Tagliaoneri»

2010

- Viene convertito il legge (L. 122/10) il decreto legge n. 78/2010 che tra l'altro disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Arriva la SCIA

la Scia deve semplificare la vita alle imprese….

la SCIA non deve far diminuire i livelli di tutela dell'incolumità pubblica

(questo sta a cuore ai Vigili del Fuoco !!!!!)

Legge n. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Art. 19 *Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.*

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una **segnalazione** dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, …..all'amministrazione della giustizia.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR n. 445/2000, nonché dalle attestazioni e **asseverazioni** di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

In questo nuovo quadro normativo

- **Modifiche all'art. 19 della Legge 241/90, introdotte con la Legge 122/2010**
- **SUAP (Art. 38 d.lgs. 112/2008 convertito con l. 133/2008; d.P.R. 160/2010 e d.P.R. 159/2010)**
- **Decreto legislativo 139/06 – art. 16, c. 1 elenco attività, c. 6 disciplina procedimenti di P. I.**
- **Decreto legislativo n. 81/2008 – Allegato IV punto 4.4.2**

Vi è la necessità di un nuovo DPR

Procedimenti di prevenzione incendi

Riferimenti normativi

- **D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-*quater*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122.**
- **Allegato I "Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi"**

Chiarimenti e integrazioni

1) Circolare n° 4865/4101 del 05/10/2011 - Nuovo regolamento di P.I
2) Lettera Circolare n° 13061 del 06/10/2011 - Nuovo regolam. di P.I. – Primi indirizzi applicativi
3) Nota Prot. n° 13722 del 21/10/2011 - Precisazioni LC n° 13061
4) Lettera Circolare n. 5555 del 18/4/2012 – DPR 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi
5) Decreto Dirigenziale n.200 del 31/10/2012 - Modulistica

D.P.R. n. 151/2011 - Abrogazioni:

- DPR 37/98
- DPR 689/59 - Tabelle A e B
- DM 16/02/1982
- DPR 12/04/2006 (semplificazione GPL…)
- Modifica art. 16 DLgs 139/2006

Cosa si prefigge il nuovo regolamento?

Rendere più snella e veloce l'azione amministrativa:
non deve essere un ostacolo all'inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti

Rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi VVF:
concentrare le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato

Come: Utilizzando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa!

Primo passo: un nuovo elenco delle attività soggette

Individuare un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle tabelle del DPR 26 maggio 1959 n. 689);

L'elenco, riportato nell'Allegato I, comprende 80 attività suddivise in 3 categorie in base al livello di complessità:

- **Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate.** Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

- **Categoria "B", attività a medio rischio.** Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.

- **Categoria "C", attività a elevato rischio.** Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Secondo passo: determinare "procedimenti" proporzionati in base alla complessità dell'attività

Le attività sottoposte ai controlli di P. I. sono distinte in 3 **categorie** per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**.

- Per le **attività a minor rischio** viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), con tempi certi per tutte le imprese.
- Per le **attività a medio ed elevato rischio** la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni.
- **I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio**:
  - controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio;
  - controlli su tutte quelle a elevato rischio.

Con il D.P.R. n. 151/2011 le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione alla complessità**

CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C
attività non complesse e standardizzate	**attività mediamente complesse**	**attività complesse**

viene eliminato il parere di conformità sul progetto

la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si deve ottenere **entro 60 giorni**

avvio dell'attività tramite SCIA antincendio

controlli con sopralluogo anche a campione
(entro 60 giorni)

rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

controllo con sopralluogo
(entro 60 giorni)

rilascio del certificato di prevenzione incendi

Cosa cambia: procedimenti più snelli e proporzionali

	IERI	OGGI
Esame dei progetti	Previsto per tutte le attività con tempo di risposta entro 90 giorni	Categoria A non previsto. Categorie B - C previsto con tempi di risposta entro 60 giorni
Controlli di Prevenzione Incendi	Previsti per tutte le attività entro 135 giorni	Categorie A - B previsti a campione. Categoria C previsti entro 60 giorni

Cosa cambia:

un nuovo ELENCO di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei competenti Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco che sostituisce sia il DM 16/2/1982 che le tabelle A e B allegate al DPR 689/59.

Novità: dal CPI alla SCIA

Con le modifiche apportate all'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, il CPI perde la connotazione di atto autorizzativo all'esercizio dell'attività ai fini antincendio in quanto non è più il provvedimento finale di un procedimento amministrativo ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

Il CPI assume la valenza di "attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio".

In sintesi con la SCIA …

- Il titolare dell'attività ***SEGNALA***, con una dichiarazione sostituiva dell'atto notorio, l'inizio dell'attività;
- Il tecnico abilitato ***ASSEVERA*** la conformità dell'opera alla norma tecnica, se esistente, ovvero al progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F., nonché ai requisiti di sicurezza antincendio;
- Il tecnico abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno ***ELABORA E REDIGE*** le certificazioni e/o le dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Novità: attivazione del sistema sanzionatorio

La pubblicazione del nuovo elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ha attivato il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 20, c. 1 del D.Lgs. n. 139/2006:

"*1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro*," … omissis.

Novità: nuovi procedimenti

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO (art. 5) obbligatorio per attività A, B, C

- presentare ogni 5 anni/10 anni per attività ex una tantum

NULLA OSTA DI FATTIBILITA' (art. 8) facoltativo per attività B e C

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (art. 9) facoltativo per attività A, B, C

Sintesi dei procedimenti previsti dal DPR 151/2011

- valutazione dei progetti (art. 3), esclusivamente per le attività **B** e **C**
- controlli di prevenzione incendi (art. 4), anche a campione per attività in categoria **A** e **B**, a tappeto per attività di tipo **C**
- rinnovo periodico di conformità antinc. (art. 5), per attività **A**, **B** e **C**
- deroga (art. 7), per le attività in categoria **A**, **B** e **C** ma anche per attività non soggette
- nulla osta di fattibilità (art. 8), per attività **B** e **C**
- verifiche in corso d'opera (art. 9), per attività **A**, **B** e **C**

Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11)

- attività non più soggetta ai controlli

  il Comando comunica la non assoggettabilità e non esprime il parere rinviando al rispetto della normativa/criteri tecnici

- acquisito il parere di conformità ma non completata l'opera

  prima di iniziare l'attività presentare la SCIA avendo a riferimento il progetto approvato

Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11)

- CPI in scadenza dopo il 7/10/2011

  alla scadenza del CPI presentare l'attestazione di rinnovo periodico

- attività esistenti di nuovo inserimento nell'elenco A/B/C

  devono presentare la SCIA entro il 7/10/2013

Le ulteriori novità

Definizione delle modifiche che possono essere introdotte nell'attività:

- dando semplicemente una comunicazione al Comando, per le modifiche non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- presentando solo la SCIA, per le modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza (art. 4, c. 6);
- avviando la procedura completa (Valutazione progetto + SCIA), per le modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza (art. 3, c. 1).

SUAP

Sono operativi???

- http://www.impresainungiorno.gov.it/

Scheda informativa Comune di ISERNIA

DATI IDENTIFICATIVI SUAP

Identificativo	644
Denominazione	SUAP ISERNIA
Comune	ISERNIA (ISERNIA)
Tipologia	CAPOFILA
Sito web	http://www.suapisernia.it
Sito web modulistica	http://www.suapisernia.it
PEC	suapisernia@pec.it

RIFERIMENTI E RECAPITI

Indirizzo	PIAZZA Michelangelo Buonarroti n.1 86170 -ISERNIA (IS)
Telefono	0865299285

RESPONSABILE DEL SUAP

Cognome Nome	Fraraccio Sergio
Indirizzo	PIAZZA MICHELANGELO bUONARROTI n.1 86170 -ISERNIA (IS)
Telefono	0865299285

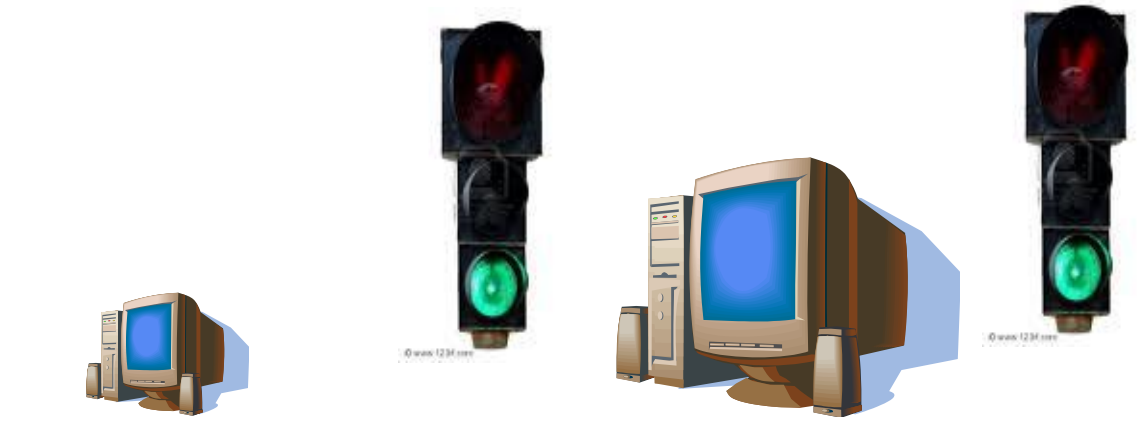
Art. 10 - Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive

- Per le attività di cui all'Allegato I del regolamento di competenza del SUAP si applica il DPR 7 settembre 2010, n. 160.
- Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Dove è attivo il SUAP:

Le Amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessate dal procedimento e quindi anche i Comandi Provinciali VVF non possono trasmettere al richiedente atti autorizzativi, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere **IMMEDIATAMENTE al SUAP** tutte le denunce, domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone notizia al richiedente.
(punto 2 LC N° 3791 del 24/03/2011)

Provvedimenti recenti inerenti i SUAP:
- Circolare Presidenza del Consiglio 28 settembre 2011
- DM Sviluppo economico + Semplificazione 10 novembre 2011



Imprenditore → **SUAP** ⇄ **Altri ENTI**



- ASL
- Vigili del fuoco
- Arpa
-Soprintendenza....



NON E' PERMESSO

www.vigilfuoco.it





Per raggiungere l'obiettivo sinergie tra:
- Imprenditori
- Professionisti
- Istituzioni

… Grazie della cortese attenzione